

COMUNE DI
TERRAGNOLO

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 dd. 12 settembre 2017

INDICE

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Finalità	4
Art. 4 – Trattamento dei dati personali	5
Art. 5 – Notificazione preventiva al Garante	6
Art. 6 – Titolare	6
Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati personali	7
Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali	7
Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	8
Art. 10 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	8
Art. 11 – Informativa	9
Art. 12 – Comunicazione dei dati	10
Art. 13 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza	10
Art. 14 – Diritti dell'interessato	11
Art. 15 – Sicurezza dei dati personali	12
Art. 16 – Accesso al sistema e credenziali	12
Art. 17 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	13
Art. 18 – Disciplinare-programma del sistema di videosorveglianza	13
Art. 19 – Norma di rinvio	13

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune di Terragnolo, fissi, mobili o installati su mezzi mobili, e gestiti anche da soggetti esterni, garantendo che esso avvenga nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, finalità e necessità sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - b) per "sistema di videosorveglianza", l'insieme delle apparecchiature e delle componenti hardware e software utilizzate per la ripresa, la registrazione e ogni altro trattamento di immagini mediante telecamere;
 - c) per "impianto di videosorveglianza", una o più delle apparecchiature e delle componenti hardware e software utilizzate per la ripresa, la registrazione e ogni altro trattamento di immagini mediante telecamere;
 - d) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - f) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e

- rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- g) per "titolare", l'Ente Comune di Terragnolo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - h) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - j) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - k) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - n) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza attengono esclusivamente alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità di
 - prevenzione, accertamento e repressione di reati;
 - tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - protezione e incolumità degli individui;
 - sicurezza urbana;

- protezione civile;
- tutela del patrimonio, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- controllo del territorio;
- monitoraggio del traffico;
- accertamento del rispetto delle disposizioni in materia di circolazione stradale, nonché delle norme in materia ambientale e delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti nei luoghi a ciò riservati, comprese le isole ecologiche, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area videosorvegliata.
2. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. In attuazione del principio di necessità gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo indispensabile l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in relazione alla loro quantità, qualità e modalità del trattamento e, ove possibile, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi.
4. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

5. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 – Notificazione preventiva al Garante

1. Il titolare del trattamento adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del codice.

Art. 6 – Titolare

1. Il Comune di Terragnolo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Terragnolo è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) nomina l'amministratore del sistema di videosorveglianza a cui compete la gestione e la manutenzione degli impianti stessi;
 - e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Sindaco nomina per iscritto il Comandante della Polizia locale e, se necessario, altri responsabili, interni ed esterni, del trattamento dei dati personali rilevati mediante il sistema di videosorveglianza. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il responsabile nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, aventi qualifica di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. Gli incaricati devono effettuare il trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile.
5. Prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati devono essere istruiti sul corretto uso dei sistemi e sulle disposizioni della normativa di riferimento.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, ove espressamente previsto, o dal disciplinare-programma di cui all'art. 21, al termine del quale sono automaticamente sovraregistrati con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria per attività investigativa in corso.
2. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom di cui siano eventualmente dotate le telecamere, da parte degli incaricati appositamente abilitati a tale attività, deve avvenire nel rispetto

dei limiti previsti dal presente regolamento e con le modalità espressamente stabilite dal responsabile del trattamento.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e con le modalità espressamente stabilite dal responsabile del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informativa

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 53 del codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal precedente comma, il Comune di Terragnolo rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite:
 - informativa completa del sistema di videosorveglianza e del relativo trattamento dei dati nonché dei diritti degli interessati conservata sia presso il Comune sia presso gli uffici della Polizia Locale;

- posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 12 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento da parte del Comune di Terragnolo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del codice.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento devono essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, anche tramite fax o posta elettronica, al titolare o responsabile, ha diritto di:
 - avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei predetti diritti l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
7. Nel caso di esito negativo della predetta istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Accesso al sistema e credenziali

1. L'accesso al sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente, attraverso postazioni dedicate situate in edifici dotati di allarme, da parte del personale appositamente autorizzato e munito di credenziali di accesso strettamente personali.
2. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi effettuati e le operazioni compiute con i relativi riferimenti temporali.

Art. 17 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 18 – Disciplinare-programma del sistema di videosorveglianza

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, adotta il disciplinare-programma del sistema di videosorveglianza, che descrive il sistema stesso, individua gli impianti, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione anche in forma integrata degli stessi, i tempi di conservazione delle immagini, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
2. Il disciplinare-programma del sistema di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio al codice, ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.